



TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Aldo Criscuolo	Presidente
dott. Claudio Baglioni	Giudice
dott.ssa Ilenia Miccichè	Giudice rel.est.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta dal giudice relatore all'udienza del 24 giugno 2015 nel procedimento ex art. 3 Legge 10 dicembre 2012 n. 219 e art. 38 disp. att. c.c, iscritto al n. 415/15 R.G., promosso da **(A)** (avv.ti ... e ...) nei confronti di **(B)** (avv.ti ... e ...);

PREMESSO

Che, con ricorso depositato il 27.01.15, **(A)** ha esposto che dalla relazione e convivenza con **(B)**, con cui era cessato il rapporto sentimentale da ..., è nato il figlio **(C)**, di anni 6, ed in particolare che, dopo un primo periodo di serenità e di buoni rapporti con i genitori del compagno - molto presenti, abitanti al primo piano della stessa palazzina, e fin da subito invadenti - era divenuta insopportabile la convivenza per essere, il **(B)**, completamente succube dei propri genitori e la famiglia di lui coalizzata nel ritenere la ricorrente una madre inadeguata;

che nel ricorso si espongono una serie di episodi in tesi sintomatici della volontà del **(B)** e della sua famiglia di origine di estromettere la madre della gestione ed educazione del figlio, impartendogli per altro una serie di insegnamenti educativi discutibili, e si riferisce che più di una volta il figlio le sarebbe stato "strappato" dalle braccia o che le sarebbe stato impedito di condurlo con le proprie amiche e perfino con la propria sorella;

che la ricorrente, premesso di avere acquistato un appartamento di esclusiva proprietà, ha concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione presso di sé, regolamentando il diritto di visita nel modo descritto in ricorso e ponendo a carico del

resistente, titolare di un negozio di ... e ..., un assegno di mantenimento per il figlio di €. 1.000,00 mensili;

che **(B)**, costituitosi, ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta in ricorso e dedotto che causa della fine della relazione sentimentale con la **(A)** era stato il carattere di lei, particolarmente duro, ipocondriaco nei confronti del figlio ed irascibile, nonché la relazione sentimentale da lei intrattenuta con il suo datore di lavoro sin dall'anno 2003, ed ha chiesto in via principale la collocazione del figlio presso di sé, deducendo al fine di poter contare sull'aiuto dei propri genitori, diversamente dalla madre che sarebbe costretta a rivolgersi a baby sitter o ad "amicizie non adeguate"; solo in via subordinata, per il caso di collocazione del figlio presso la madre, ha chiesto regolamentarsi nei più ampi termini descritti nella propria comparsa di costituzione la frequentazione con il figlio e si è dichiarato disposto a versare, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di €. 300,00 mensili – aumentata ad €. 350,00 in sede di note conclusive autorizzate –, deducendo al fine che il reddito prodotto dalla propria attività era enormemente calato dal 2014 e la netta superiorità, rispetto al proprio, del reddito della ricorrente;

che all'udienza del 14.04.15, ove il giudice relatore tentava la conciliazione tra le parti, veniva raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione delle visite e frequentazioni ordinarie con il padre, genitore non collocatario;

che alla successiva udienza del 24.06.15, fissata per la discussione, la **(A)** riferiva di aver notato nel figlio sintomi di disagio per via della troppo alternata permanenza tra la casa paterna e quella materna ed ha continuato a lamentare sgradite ingerenze da parte dei nonni.

OSSERVA

Deve preliminarmente osservarsi come siano del tutto irrilevanti, nella presente sede, le questioni attinenti alle possibili cause della fine della relazione sentimentale tra le parti, sicché si palesano sul punto inconferenti le rispettive deduzioni svolte, utili solo ad evidenziare come persista, tra i genitori, una conflittualità molto elevata, che certo non giova all'equilibrio del piccolo **(C)**.

Né può tacersi di evidenziare come i toni usati dal **(B)** al fine di sostenere la domanda di collocazione del figlio minore presso di sé, sebbene non travalicanti le esigenze difensive ed

anzi ad esse strettamente connesse (sicché non sussistono i presupposti per ordinarne la cancellazione ex art. 89 co. 2 c.p.c. chiesta da controparte), appaiano fortemente screditanti nei confronti della ex compagna e del suo contesto sociale di riferimento, palesando così un atteggiamento genitoriale che rischia di perdere di vista il bene, primario e su ogni altro prevalente, del figlio che pure si dichiara di voler tutelare; figlio che – non pare superfluo ricordarlo - necessita di vivere in un contesto in cui i genitori, pur non più conviventi, devono serbarsi reciproco rispetto e riconoscersi pari responsabilità e dignità genitoriale.

Nel merito, dato atto che non vi è contrasto tra le parti in ordine all'affido condiviso del figlio, ritiene il Collegio che l'età del minore, che ha compiuto sei anni, sia di per sé circostanza che – in difetto di qualsivoglia perplessità sulle certe capacità di accudimento materne, nonostante le contrarie deduzioni paterne - rende del tutto preferibile la sua collocazione in via prevalente con la ricorrente, per altro di fatto già in corso dalla fine della convivenza.

Quanto al diverso problema della regolamentazione del diritto di visita del padre, genitore non collocatario, deve osservarsi come la regolamentazione faticosamente concordata tra le parti all'udienza del 14.04.15, che ben si sarebbe potuta recepire ove fosse rimasta consentita da entrambi i genitori, presenti, a ben vedere, profili di criticità nella parte in cui sembra frazionare eccessivamente la permanenza del minore con l'uno o con l'altro genitore.

Ed invero, per quanto debbano sempre garantirsi adeguate occasioni di frequentazioni tra il minore ed il padre e la sua famiglia di origine – anche tenuto conto del principio, varie volte affermato dal Collegio, che i nonni sono certamente importante risorsa affettiva per i figli, tanto più se di genitori separati -, vi è che l'eccessivo frazionamento dei tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, tanto più se ipotizzato in corso di anno scolastico, non pare pienamente rispondente all'interesse del minore, perché lo costringe a continui spostamenti e gli impone un'organizzazione delle incombenze quotidiane (libri da portare a scuola il giorno dopo, abbigliamento per la scuola) che può essergli gravosa, tanto più in concomitanza con il delicato momento dell'inizio della vita scolastica.

Per altro, l'elevata conflittualità tra le parti, e la non risolta questione delle ingerenze da parte dei nonni (che, alla luce del non idilliaco rapporto con la **(A)** ben avrebbero potuto

astenersi opportunamente, a mero titolo di esempio, dal voler presenziare alla festa scolastica del figlio, sapendo di poterla ivi incontrare), sconsigliano di incrementare, allo stato, le occasioni di incontro tra i genitori, sicché una collocazione del figlio troppo frazionata rimane esposta al rischio di occasionare nuove ed ulteriori contrasti tra i genitori, con grave danno alla serenità del minore ed effetto inutilmente inflattivo sul sistema giudiziario.

Per tali ragioni, ritiene il Collegio che il pernottamento infrasettimanale del padre con il figlio, nelle settimane in cui trascorrerà con la madre il fine settimana, dovrà essere, allo stato, uno soltanto (sicché, in un mese, vanno previsti due pernottamenti infrasettimanali, ricadenti il venerdì).

Quanto ai periodi delle vacanze estive, natalizie e pasquali, si provvede nei termini di cui in dispositivo, evidenziando fin d'ora che lo stabile ed affiatato rapporto sussistente tra il minore ed il padre (non vi sono deduzioni in senso contrario) esclude che vi sia necessità di rimandare al compimento del decimo anno di età una permanenza "lunga".

Tenuto, inoltre, conto che la più parte dei dissapori nella coppia genitoriale dipende da lamentate ingerenze provenienti dai nonni paterni, ritiene il Collegio dover formalmente invitare il **(B)** ad attivarsi per evitare ogni occasione di incontro tra i suoi genitori e la ex compagna e comunque a far sì che si eviti, in presenza del minore, da parte di terzi, qualunque accenno denigratorio rivolto alla madre.

Quanto all'entità dell'assegno di mantenimento, valga quanto di seguito.

Che la ricorrente percepisca stipendio mensile di circa 1.700,00 euro non è in contestazione. I redditi del **(B)**, invece, non possono dirsi accertati con sufficienti margini di certezza sulla scorta della documentazione in atti. Ciò perché, per un verso, non pare francamente credibile che il reddito percepito dal **(B)** per l'anno 2014 sia stato quello di soli 455,15 euro mensili; se così fosse, non si comprenderebbe come il **(B)** abbia potuto dichiararsi disposto a versare al figlio la somma di euro 350,00 mensili, tale da costringerlo a vivere di soli 100,00 euro mensili. Rimane dunque possibile che la dichiarazione reddituale non sia veritiera (è del resto noto come, nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, le dichiarazioni dei redditi – siccome assolvono a una funzione tipicamente fiscale - in una controversia relativa rapporti estranei al sistema tributario, non

rivestano valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie, convincimento che non presuppone di necessità, ma che semmai implica, anche rilievo dell'addebitabile occultamento dell'effettiva consistenza della situazione economica oggetto della verifica; cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 5379/06); come pure è possibile che i redditi percepiti dal **(B)** dalla sua attività lavorativa non siano gli unici su cui questi può contare (essendo aiutato o sostenuto dai genitori, ad esempio).

Alla luce di quanto detto, congrua appare la somma di euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate o urgenti e, comunque documentate.

Le spese di lite sono, infine, da compensare interamente tra le parti.

P.T.M.

Visto l'art. 3 Legge 10 dicembre 2012 n. 219 e l'art. 38 disp. att. c.c., definitivamente pronunciando:

- 1) Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore **(C)**, che colloca in via prevalente presso l'abitazione della madre.
- 2) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore: per due pomeriggi a settimana, da individuarsi in mancanza di accordo, nel martedì e venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00; a fine settimana alternati: per un fine settimana dal sabato (dall'uscita di scuola o dalle ore 10,00) fino alle 20,00 della domenica e, per l'altro fine settimana, dal sabato (dall'uscita da scuola o dalle ore 10,00) fino al lunedì, quando il padre lo accompagnerà a scuola.

Durante le settimane in cui il figlio trascorrerà con la madre il fine settimana, autorizza il padre a tenere con sé il figlio per la notte del venerdì, fino al sabato mattina quando lo accompagnerà a scuola o dalla madre (entro le ore 10,00 in periodo non scolastico).

A partire da settembre 2015, in corrispondenza con l'inizio della scuola elementare, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio dall'uscita da scuola fino alle ore 15,00, occupandosi quindi del pranzo anche facendosi coadiuvare dai propri genitori.

Dispone che il padre possa tenere con sé il figlio - ad anni alterni - per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie (dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6

gennaio), per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali, comprendendo alternativamente la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, e per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive (dal 15 giugno al 10 settembre).

3) Pone a carico di **(B)** l'obbligo di corrispondere a **(A)**, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di Euro 450,00, nonché l'obbligo di pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive, purché previamente concordate e documentate, sostenute nell'interesse del minore.

4) Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 3 giugno 2015.

Il Giudice relatore

Ilenia Micciché

Il Presidente

Aldo Criscuolo

Depositato il 6 luglio 2015